

STATUTO

FEL DELEGA DEL DIRE
 NAPOLI

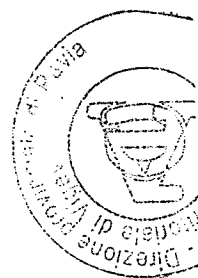
"PROGETTO BLU" – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

- 1) "Progetto BLU", è un Ente di Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato.
- 2) La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della Legge 106 del 6 giugno 2016, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo I "Delle Organizzazioni di Volontariato", delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale Lombardia del 14 febbraio 2008 n. 1 e s.m.i., nonché dai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
- 3) "Progetto BLU" – O.D.V. è un'associazione non riconosciuta che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con sede legale nel Comune di Vigevano, in Via del Carmine n. 29. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Vigevano non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

- 1) L'Organizzazione è libera, democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale, non persegue scopi di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità secondo quanto regolato dal seguente Statuto.
 La stessa svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5), comma 1), lettera a) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 2) L'Organizzazione si propone di promuovere interventi e servizi sociali attraverso la sensibilizzazione nei confronti delle Strutture che accolgono malati oncologici, in particolare della Struttura oncologica dell'Ospedale Civile di Vigevano con la finalità di ampliare tale attività nei confronti delle Strutture territorialmente adiacenti.
- 3) Nello specifico, l'attività dell'Organizzazione si svolgerà attraverso:
 - a) Sportello di assistenza per malati oncologici in terapia;
 - b) Supporto alle necessità quotidiane per malati oncologici;
 - c) Supporto economico per acquisti di farmaci fuori esenzione per malati oncologici;
 - d) Trasporti presso varie strutture ospedaliere in caso di necessità per visite;
 - e) Supporto economico per acquisti accessori vari per malati oncologici;
 - f) Assistenza burocratica per malati oncologici.
- 4) L'Organizzazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5), comma 1), lettera a) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo.



- 5) Al fine di conseguire le proprie attività sociali "Progetto BLU" – O.D.V. si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 6) Il socio volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite a sensi di Legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 7) "Progetto BLU" – O.D.V. si obbliga ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di svolgimento di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - (Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti al "Progetto BLU" – O.D.V., nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) Ai sensi e per gli effetti del comma 2), si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie contemplate dall'art. 8), comma 3), del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 4) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45), primo comma, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 4 - (Soci)

- 1) Possono associarsi tutte le persone fisiche al "Progetto BLU" – O.D.V., senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.
- 2) È compito del Comitato Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. La deliberazione di ammissione e/o di rigetto della domanda deve essere motivata e



comunicata agli interessati. In caso di accoglimento la deliberazione è annotata nel libro degli associati.

- 3) Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. L'adesione al "Progetto BLU" – O.D.V. è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 4) Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto. La tessera sociale ha validità annuale.
- 5) L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo.

I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali del "Progetto BLU" – O.D.V.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

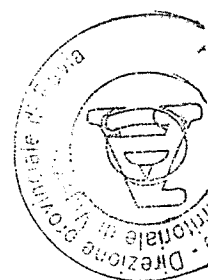
- 1) I soci del "Progetto BLU" – O.D.V. hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Organizzazione; b) di essere informati sulle attività della stessa e controllarne l'andamento; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali previa consultazione del Comitato Direttivo.
- 2) Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
- 3) I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia.
- 4) I soci del "Progetto BLU" – O.D.V. sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

- 1) Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
- 2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Organizzazione.
- 3) E' ammessa la decisione del Comitato Direttivo con possibilità di ricorso entro 30 gg all'Assemblea dei Soci.

ART. 7 - (Organi sociali)

- 1) Gli organi "Progetto BLU" – O.D.V. sono:
 1. Assemblea dei Soci,
 2. Comitato Direttivo,
 3. Presidente,



4. Organo di Controllo, anche monocratico, secondo quanto previsto dall'art. 30) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.,
5. Revisore Legale dei Conti, se ricorrono le condizioni previste dalla Legge in generale e dall'art. 31) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in particolare.
- 2) La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
- 3) Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età, fatte salve le competenze specifiche richieste dalla Legge.
- 4) Non può essere nominato componente degli organi del "Progetto BLU" – O.D.V., e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella del Revisore Legale dei Conti. I componenti degli Organi Sociali del "Progetto BLU" – O.D.V., hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità alle norme di Legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - (Assemblea)

- 1) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico del "Progetto BLU" – O.D.V. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono:
 - a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvazione del bilancio;
 - d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberazione sull'esclusione degli associati;
 - f) deliberazione sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) deliberazione in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- approvazione del bilancio di esercizio;
- determinazione dell'importo della quota sociale annuale;
- impostazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approvazione dell'eventuale Regolamento interno;
- deliberazione su quant'altro sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

All'Assemblea dei Soci spettano inoltre tutte le decisioni sugli oggetti alla stessa attribuiti dalla Legge.

- 2) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
- 3) L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
- 4) Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni

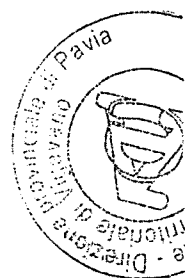


prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).

- 5) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un 1/4 dei componenti l'Assemblea dei Soci o quando il Comitato Direttivo lo ritiene opportuno; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4).
- 6) L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. In seconda convocazione l'Assemblea è valida quale che sia il numero di soci presenti, ad eccezione di quanto previsto ai successivi art. 13) e 14).
- 7) Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualunque sia il numero totale dei Soci. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi quarto e quinto e dell'art. 2373 del Codice Civile, in quanto compatibili.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 13) e 14).
- 9) Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In casi di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
- 10) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
- 11) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 9 - (Comitato Direttivo)

- 1) Il Comitato Direttivo è l'organo di direzione del "Progetto BLU" – O.D. V. e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
- 2) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci al proprio interno. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
- 3) I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato Direttivo è generale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.
- 6) Le riunioni sono valide quando sono presenti 2/3 dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
- 7) Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. coordinare i lavori e l'azione del "Progetto BLU" – O.D.V. e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;



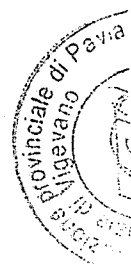
- b. proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative del "Progetto BLU" – O.D. V. e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. deliberare eventuali modifiche allo Statuto "Progetto BLU" – O.D.V. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d. predisporre il bilancio di esercizio con le modalità e le forme previste dall'art 13) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., documentando il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art 6) del decreto stesso, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio e provvedere al deposito dello stesso presso il registro unico nazionale del Terzo settore, come previsto dal settimo comma dell'art. 13) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- e. deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari
- f. deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'art. 56) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- g. ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h. deliberare su quant'altro demandato all'Assemblea dei Soci o sottoposto al suo esame dal Presidente.
- 8) Il funzionamento del Comitato Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ART. 10 - (Presidente)

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza politica del "Progetto BLU" – O.D. V. e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- 2) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
- 3) Il Presidente ha la rappresentanza legale "Progetto BLU" – O.D.V. con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Comitato Direttivo.
- 4) Presiede alla direzione del Comitato Direttivo e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione del "Progetto BLU" – O.D.V. e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- 5) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
- 6) Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro dei Soci; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo;
- 7) In caso di estrema necessità ed urgenza, assume provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- 8) In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Tesoriere.

ART. 11 - (Risorse economiche)

- 1) Il "Progetto BLU" – O.D. V. può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite



patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché dalle attività di cui all'art. 2), comma 4, del presente Statuto, conformemente al dettato normativo.

ART. 12 - (Rendicontazione economica e sociale)

- 1) Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Organizzazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie è predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 2) Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 13), commi 2), 3), 6) e 7) e dell'art. 14), primo comma, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

ART. 13 - (Modifiche allo Statuto)

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Comitato Direttivo o da almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
- 2) L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 14 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1) L'Assemblea dei Soci che delibera scioglimento e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45), primo comma, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 15 - (Disposizioni finali)

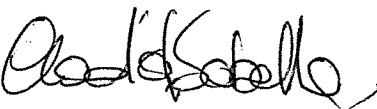
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.



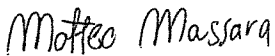
Letto, confermato e sottoscritto.

Vigevano, lì 02/09/2019

Sig. Claudia Isabella, Socio Fondatore



Sig. Matteo Massara



Dott. Matteo Andrea Branchini



Sig.ra Alessandra Ascolese



Sig.ra Paola Cantamessa



Sig.ra Maria Pia Jannello



Sig.ra Barbara Mancin

